

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2003 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2003

recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di attuazione dello stesso.
- (2) È necessario stabilire l'elenco degli aeroporti comunitari, esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, nonché le necessarie deroghe.
- (3) Occorre specificare il formato di trasmissione dei dati in modo sufficientemente dettagliato da garantire un'elaborazione rapida, economica ed efficace dei dati.
- (4) Devono essere fissate le modalità di diffusione dei risultati statistici.
- (5) A norma dell'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CE) n. 437/2003 la Commissione deve anche adeguare le specifiche contenute negli allegati dello stesso.
- (6) Occorre adeguare la struttura di registrazione per la trasmissione dei dati, i codici e le definizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003.
- (7) Di conseguenza occorre modificare il regolamento (CE) n. 437/2003.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito a seguito della decisione 89/382/CEE/Euratom ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 437/2003, nell'allegato I del presente regolamento figura un elenco di aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli con un traffico commerciale soltanto occasionale, nonché le deroghe.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 437/2003, i risultati sono trasmessi in conformità della descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione diffonde i dati non dichiarati riservati dagli Stati membri su qualsiasi supporto e secondo qualsiasi struttura di dati.

Articolo 4

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003 sono sostituiti dagli allegati di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.